


**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO PERCOLATO (CER 190703) E DEL
CONCENTRATO DA IMPIANTI AD OSMOSI
INVERSA (CER 190814) PRESSO LA DISCARICA DI
MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA
(GE).**

ACCORDO QUADRO 1 (LOTTO 1) CIG71422356C5

Il Presidente
Dot. Marco CASTAGNA



ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELLA PRESTAZIONE.

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica di Scarpino (codice CER 190703) e di concentrato prodotto da impianti ad osmosi inversa (codice CER 190814) fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813).

A seguito di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 verrà stilata una graduatoria con i potenziali appaltatori.

La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

Il servizio si svolgerà secondo le modalità: "NORMALE" ed "EMERGENZA". Per le modalità di affidamento e per quelle relative all'esecuzione del servizio si rimanda al successivo art. 3.

La durata massima del servizio è prevista in anni tre dall'avvio del primo intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 150.000 t di percolato e/o concentrato da impianti ad osmosi inversa trasportati e smaltiti. In virtù di quanto sopra esposto, la durata di anni tre è puramente indicativa in quanto la stessa è subordinata dalla quantità di percolato prodotto dalla discarica oggetto del presente servizio di trasporto e smaltimento.

I quantitativi presunti in modo non impegnativo sono stati dedotti dalla produzione di percolato negli ultimi 12 mesi e dalle rese di conversione degli impianti di trattamento ad osmosi inversa attualmente installati e di prossima installazione presso la discarica.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo posto a base di gara è fissato in € 37,00/t.= al lordo delle spese relative al costo del personale per € 8,33/t.=; pertanto l'importo complessivo del servizio posto a base di gara per l'intero periodo è stabilito in € 5.550.000,00= al lordo di € 1.249.500.= per spese relative al costo del personale.

L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o qualsiasi altro costo accessorio.

AMIU potrà fornire, su richiesta del concorrente, in sede di sopralluogo, alcuni esempi, non vincolanti, di analisi chimiche del percolato al fine di consentire ai partecipanti una base di valutazione per calcolare il costo di smaltimento.

La determinazione chimico analitica della qualità del percolato è quindi da intendersi a cura, spese e responsabilità del concorrente.

Il concentrato da impianti ad osmosi inversa potrà avere concentrazioni inquinanti fino a circa 20 volte superiori rispetto a quelle del percolato ma le sue caratteristiche chimico-analitiche, a seguito del ciclo di trattamento ad osmosi inversa, rientrano comunque nei valori di variabilità di un percolato di discarica.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

A seguito di esperimento di apposita gara verrà stilata una graduatoria in base all'offerta economica presentata per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento di percolato proveniente dalla discarica di Scarpino e concluso un accordo quadro con i primi cinque operatori in graduatoria.

Il servizio di svolgerà secondo le seguenti modalità:

NORMALE

Durante l'esecuzione del servizio in modalità "NORMALE" il servizio dovrà essere svolto dall'operatore primo in graduatoria che dovrà rispettare il programma settimanale degli interventi predisposto dal DEC.

L'operatore dovrà garantire prelievo, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato e/o percolato concentrato prodotto dalla discarica di Scarpino fino a **120 t/giorno** da lunedì a sabato compreso (esclusi festivi) e in orario di presidio della discarica (07:15/16:00), contattando gli operatori della discarica al seguente numero 3356997413.

EMERGENZA

Durante l'esecuzione del servizio in modalità "EMERGENZA" sarà richiesto all'operatore primo in graduatoria il quantitativo settimanale che sarà in grado di trasportare e smaltire (tale quantitativo dovrà essere maggiore a 120 t/giorno).

Tale richiesta sarà effettuata dal DEC all'indirizzo PEC indicato dall'aggiudicatario stesso in sede di gara e dovrà essere da quest'ultimo confermato al DEC entro 4 ore dalla richiesta.

Qualora il quantitativo del primo della graduatoria non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento di AMIU, il DEC procederà, partendo dal secondo, fino ad esaurimento dei quantitativi, allo scorrimento della graduatoria.

La situazione di EMERGENZA sarà dichiarata dal DEC in qualsiasi momento (**festivi compresi**) e comunicata all'aggiudicatario tramite la PEC indicata dall'aggiudicatario stesso in sede di gara.

Per tale motivo l'aggiudicatario si impegna a controllare il proprio indirizzo PEC anche nei giorni festivi.

L'emergenza potrà protrarsi per più giorni (festivi compresi).

Il servizio di trasporto e smaltimento in situazione di emergenza dovrà essere svolto anche nei giorni festivi.

Qualora la situazione di emergenza dovesse venire a cessare, sarà cura del DEC comunicare tramite la PEC dichiarata in sede di gara la predetta conclusione.

3.1 Contabilizzazione dell'appalto

L'appalto sarà contabilizzato a misura sulla base di tonnellate di percolato trasportato e/o concentrato da impianti ad osmosi inversa all'impianto di smaltimento così come risultante dai pesi riportati nei formulari.

L'Appaltatore non potrà pretendere oltre al pagamento del servizio effettivamente e regolarmente svolto e come sopra contabilizzato.

3.2 Natura del servizio ed esecuzione d'ufficio

Il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.177 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato. L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e spese senza alcun aggravio per AMIU anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale di conferimento del materiale a qualsiasi causa dovuta. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione, AMIU potrà

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'appaltatore, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell'appaltatore del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. AMIU, nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti. I relativi importi saranno prelevati dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9.

3.3 Modalità di quantificazione del servizio effettuato

Le pesature riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti faranno fede per la base di calcolo dei compensi da riconoscere all'esecutore del servizio.

L'esecutore dovrà riconsegnare ad AMIU la quarta copia (cioè quella da restituire al produttore attestante l'avvenuto smaltimento) del formulario rifiuti di cui all'Art. 193 del D.Lgs 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto secondo le modalità indicate all'art. 11.

ART. 4 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 3 del presente Capitolato Speciale sarà applicata una penale di € 500,00.= (€ cinquecento/00) per ogni mancanza formalmente contestata.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMIU ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili ad AMIU.

Tale polizza dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMIU.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'ideale polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 6 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure

di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad AMIU, per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

ART. 7 – SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU, è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

È vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno dell'aggiudicatario.

ART. 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Le garanzie riguardanti l'accordo quadro nonché i singoli contratti esecutivi sono disciplinate espressamente all'art. 7 della bozza di accordo

ART. 9 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'esecutore del servizio dovrà far pervenire regolare fattura emessa mensilmente accompagnata da riepilogativo dei distinti conferimenti riportante le seguenti indicazioni:

- n. formulario
- data conferimento
- peso all'origine
- peso a destino

Dette fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

I corrispettivi saranno comunque pagati sulla base delle tonnellate effettivamente caricate e trasportate moltiplicato per il prezzo €/t. derivante dal ribasso offerto in gara.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del

Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC). Preliminare a qualunque autorizzazione di pagamento sarà la verifica di avvenuta riconsegna della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto entro i termini di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/06, con anticipazione, via e-mail (fini@amiu.genova.it) della stessa quarta copia, entro 10 giorni dall'effettuazione di ciascun singolo viaggio.

Si segnala che, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, AMIU per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. Nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMIU si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- i) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- l) in caso di diniego di iscrizione o cancellazione dalla White List della Prefettura competente per gli aggiudicatari, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

ART. 12 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIU ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIU per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 13 – PRIVACY

L'esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati

Personali).

AMIU e l'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003. AMIU e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente sarà, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione dell'AMIU.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

